

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE TEATRO KAPPAO ETS
CON CODICE FISCALE 02567340597, COSTITUITA IN DATA 11/09/2010 PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
D.LGS n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il giorno 27/01/2026 alle ore 17.00, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede legale dell'associazione sita in via fosso degli ulivi n 93 in Formia (LT) l'assemblea dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

- Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;
- Varie ed eventuali.

Il giorno 28/01/2026 alle ore 17.00, dato che in prima l'assemblea è andata deserta, il Presidente dell'associazione Giovanni Tudino dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Chiara Bitto. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea i seguenti soci:

-Giovanni Tudino, nato a Formia, il 06/08/1976, residente in via Dott. Fagnoli snc, Sant'Andrea del Garigliano (FR),
C.F. TDNGNN76M06D708P (Presidente);

-Roberta Tafuri, nata a Gaeta (LT) il 23/10/1990, residente in via G. Maresca 85, 04024 Gaeta (LT), C.F. TFRRRT90R63D843Q
(Vicepresidente);

-Chiara Bitto, nata a Formia, il 31/10/1981, residente in via Appia Lato Napoli 185, 04023 Formia (LT), C.F.
BTTCHR81R71D708N (Segretario);

-Teresa Souto, nata a Verona (VR) il 26/07/2006, residente in via S. Antonio Abate 33, 04023 Formia (LT), C.F.
STOTRS06L66L781Z (socio ordinario)

-Viola Maddalena, nata a Gaeta (LT) il 22/04/2007, residente in via Seggio 30, 04023 Formia (LT), C.F. MDDVLI07D62D843Q
(socio ordinario).

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile l'integrazione e la modifica dello statuto sociale al fine di poter restare nell'ambito dell'associazionismo ed essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dopo un breve dibattito, le integrazioni e modifiche alle norme statutarie vengono approvate con voto unanime e palese dai presenti che vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del nuovo verbale e del nuovo statuto novellato presso l'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 20.00 non essendovi altro da deliberare sul punto "varie ed eventuali" l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN FORMA (LT) IL 28/01/2026

GIOVANNI TUDINO *Giovanni Tudino*

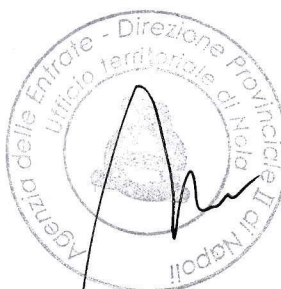
ROBERTA TAFURI *Roberta Tafuri*

CHIARA BINO *Chiara Bino*

TERESA SOUTO *Teresa Souto*

VIOLA MADDALENA *Viola Maddalena*

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale II di Napoli	
Ufficio Territoriale di Nola			
Atto registrato al n.	154 n. 3		
In data	03/03/2026		
Totale versato	Esente		
Il Direttore Territoriale			



STATUTO SOCIALE DI “ASSOCIAZIONE TEATRO KAPPAO ETS”

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE TEATRO KAPPAO ETS” con sede legale in via fosso degli ulivi n 93 in Formia (LT). L'associazione potrà avere sedi su tutto il territorio italiano, nuove aperture e/o variazioni di indirizzo dovranno essere autorizzate dall'assemblea dei soci senza obbligo di modifica allo statuto; in caso di trasferimento in un comune diverso dalla sede legale attuale è necessaria la modifica statutaria. L'associazione avrà durata illimitata.

ART. 2 SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Essa è un centro permanente e democratico di vita associativa e si basa sulla collaborazione a carattere volontaria dei suoi associati la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne, con gli associati, con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione è senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, di crescita culturale e dei valori della persona nonché tutte le altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico e/o sociale quali i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), f), i), k), l); q); r); t), v), z) e più nello specifico attività ricreative e di socializzazione, servizi culturali, ludici, espressivi ed educativi, servizi di animazione, attività artistiche, creative e di intrattenimento, attività sportive e laboratori culturali.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma e potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci, anche mediante ratifica della stessa nella prima riunione utile, in caso di decisione adottata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, pertanto, potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione può prevedere assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato o con altre forme contrattuali per attività volte al miglioramento e/o raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3 OGGETTO

L'associazione persegue i suoi fini statutari mediante l'organizzazione di attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti.

L'Associazione ha per oggetto nello specifico:

organizzazione e gestione di teatri per conto proprio o di terzi teatri, sale cinematografiche, gallerie di arte, spazi espositivi e convegni;

eventi, manifestazioni e attività volte alla promozione di scambi culturali e artistici;

promozione del turismo sociale e culturale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono;

organizzare eventi di studio e/o culturali ai fini storici, sportivi ed artistici;

organizzare in proprio o con l'ausilio di terzi di festival e residenze;

promozione di attività di sostegno per chi è in condizioni di svantaggio (economico, sociale, culturale);

promozione di forme di accoglienza sul territorio alternative alle ricettività standard;

sviluppare, destinati a promuovere il territorio e gli eventi culturali;

fornitura di consulenza tecnica e artistico-culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale;

attività tese a svolgere e coordinare o collaborare alla realizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, workshop, spettacoli teatrali, seminari, stage e ricerche di ogni tipo per il conseguimento dello scopo sociale;

attività tese a favorire lo scambio interculturale contro ogni forma di razzismo e discriminazioni in osservanza degli scopi istituzionali;

l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico;

attività formative e di aggiornamento di carattere socio-culturale e artistico;

promozione dell'inclusione sociale attraverso attività artistiche, musicali, letterarie e culturali;

progetti volti all'abbattimento del cultural divide e all'ampliamento dell'offerta culturale nelle aree periferiche e svantaggiate.

laboratori e percorsi culturali dedicati a giovani in condizioni di disagio, migranti, persone con disabilità, persone in situazione di fragilità sociale;

attività di coesione territoriale e di contrasto alla povertà educativa attraverso la cultura e la creatività;

progetti di integrazione sociale e interculturale attraverso musica, letteratura, teatro e arti performative,
accesso agevolato alle attività culturali e artistiche per fasce vulnerabili e comunità marginalizzate;
progetti di welfare culturale e benessere psicofisico attraverso le arti;
gestione di spazi per eventi culturali e didattici.

integrazione di migranti, rifugiati e minoranze attraverso il teatro e l'arte in generale;

promozione dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva;

contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica;

progetti per periferie, aree interne e zone svantaggiate;

animazione culturale e sociale sul territorio;

scambi culturali e mobilità di artisti in Europa e nel mondo;

collaborazione con istituzioni culturali quali musei, biblioteche e teatri,

partenariati con organizzazioni del Terzo Settore;

organizzazione di attività di raccolta fondi anche per finalità di beneficenza;

partecipazione a progetti, bandi di concorsi le cui finalità sono riconducibili agli scopi e attività istituzionali.

Le attività sono svolte senza finalità di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alla promozione della creatività giovanile, all'inclusione sociale e culturale, alla rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate, al contrasto delle disuguaglianze, al dialogo interculturale e alla coesione territoriale.

Inoltre, l'Associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati e collaborare con altri enti purché operanti in campi affini e comunque nel rispetto dello scopo non lucrativo dell'Associazione e delle sue finalità.

I destinatari di tutte le attività elencate possono essere descritti come segue:

- gli associati;
- i giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale,
- i lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative;
- i soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;
- i volontari e ai lavoratori dell'Associazione che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5;
- le persone che intendano impegnarsi - come lavoratori o volontari - nelle attività dell'associazione, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei

diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati ma può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche fra i non soci secondo le previsioni dell'Art. 36 del D. lgs. n. 117/2017; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

ART. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 SOCI

1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori, coloro che hanno firmato l'atto costitutivo ed i soci ordinari, persone fisiche e giuridiche che si associano a mezzo domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo. Resta ben inteso che i diritti e doveri dei soci fondatori sono identici a quelli degli ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura; per i minori è necessario l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo.

2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. I Libri sociali dell'Associazione possono essere visionati, presso la sede sociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie richieste sono fatte dall'Associazione, a spese del richiedente, e fornite entro cinque giorni dalla richiesta scritta.

3. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'organo di controllo (se sussistono i requisiti di legge per la sua istituzione).

ART. 7 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto di voto; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto mentre in seconda è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea in seduta straordinaria, invece, sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. La seconda convocazione, sia per la seduta ordinaria che straordinaria, non può aver luogo prima che sia trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del Codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori.
8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci, l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART 8 PRESIDENTE

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo, che resta in carica un quadriennio, è composto da tre ai cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e tesoriere. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 6 del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.
7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal già menzionato articolo. Nello specifico esso è composto da tre persone, di cui almeno una tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società iscritta nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti, nel caso non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART.11 ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. L'esercizio finanziario e fiscale coincide con l'anno solare.

ART. 12 BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti
6. Esso deve essere approvato entro il 30 marzo di ciascun anno dal Consiglio Direttivo che poi lo sottopone all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART. 13 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART.14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

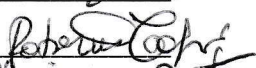
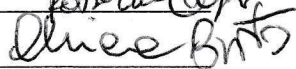
ART 15 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN FORMIA (LT) IL 28/01/2026

GIOVANNI TUDINO 
ROBERTA TAFURI 
CHIARA BITTO 
TERESA SANTO 
VIOLA MADDALENA 

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Nola
Atto registrato al n. 154 sub 3
In data 03/03/2026
Totale versato Emu
Il Direttore Territoriale

